

Trevi, liquidatore per i debiti comunali

Sarà il commissario liquidatore Italo D'Amore a pagare i debiti per tre miliardi e 200 milioni, contratti dal Comune di Trevi nel Lazio, nella Valle dell'Aniene, nei confronti di privati cittadini e di strutture pubbliche. I creditori hanno tempo fino al 19 giugno prossimo per richiedere il pagamento delle somme loro dovute. Per il Comune, nell'ottobre scorso, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.



Quartu S. Elena, prima delibera in sardo

La legge statale sul bilinguismo, emanata lo scorso anno, entra nella sua fase operativa. Il Comune cagliaritano di Quartu Sant'Elena, (oltre 70 mila abitanti), ha licenziato nei giorni scorsi il primo procedimento amministrativo redatto interamente in sardo. Si tratta di una delibera di Giunta che approva il progetto di rafforzamento dell'assessorato alla Lingua sarda (limba) e affida un incarico di coordinamento.

il documento

7

DALL'1 LUGLIO

Denunce cemento armato: si cambia

Nella valanga di trasferimenti di competenze e funzioni tra organi dello Stato e autonomie locali, nuovi compiti stanno per essere assegnati ai Comuni in tema di opere pubbliche.

In vista di questa ulteriore scadenza cui le amministrazioni locali dovranno far fronte, l'organismo lombardo dell'Associazione nazionale dei Comuni e la Direzione generale Opere pubbliche e Protezione civile della Lombardia hanno siglato ieri l'accordo in materia di presentazione delle denunce di cemento armato (legge 1086/71) che, a far data dal prossimo 1 luglio, porterà al passaggio di competenza per le nuove denunce dal Genio civile ai Comuni.

L'accordo, siglato dal direttore generale Opere pubbliche architetto Marcogiovanni Sfondrini, e dal presidente dell'Ancli Lombardia, onorevole Giuseppe Torchio, tiene conto della legge regionale n. 1 del 5 gennaio scorso in tema di «Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia». In esso, tra l'altro, si prevede all'articolo 3 - comma 83 la delega ai Comuni delle funzioni relative alla presentazione delle denunce riguardanti il cemento armato.

In particolare, evidenzia il presidente Torchio, «l'accordo stabilisce che le pratiche giacenti presso gli Uffici provinciali del Genio civile saranno trasmesse ai Comuni a cura della Regione secondo modalità da stabilirsi di concerto con l'Ancli».

Inoltre, continua il presidente dell'Ancli Lombardia, «gli Uffici provinciali del Genio si faranno carico di illustrare ai Comuni le modalità di presentazione delle nuove denunce, mentre la Direzione generale Opere pubbliche e Protezione civile informerà adeguatamente le competenti autorità, gli ordini professionali e le associazioni di categoria in merito alle nuove procedure».

Diverso iter per le pratiche già avviate.

Per quanto riguarda «integrazioni e conclusioni di pratiche già avviate negli scorsi anni - conclude Torchio - saranno presentate agli Uffici provinciali del Genio civile».



La legge

L'Ancli, in attesa delle norme attuative della 425/1995, propone che sulle macchinette «mangiasoldi» si applichino targhe con gli estremi di produttore/importatore e noleggiatore. Giocata massima: 1000 lire

Videopoker, senza regolamento Comuni e vigili in difficoltà

L'ANCI INTERVIENE, CON UNA NOTA, SUI GIOCHI D'AZZARDO ELETTRONICI NEI LOCALI PUBBLICI E SULLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA

Per ciò che concerne la pratica dei giochi d'azzardo, in particolare quelli elettronici, si rileva preliminarmente come l'ordinamento giuridico intenda tutelare l'interesse pubblico generale in modo che sia impedita, o meglio circoscritta ad alcune fattispecie particolari, la possibilità di concretizzare un lucro attraverso un'attività prevalentemente od esclusivamente aleatoria.

Il predetto scopo è perseguito dalla vigente normativa mediante la definizione di idonei requisiti tecnici che gli apparecchi devono possedere, nonché attraverso la determinazione di apposite modalità di uti-

lizzo da parte dell'avventore, ovvero di svolgimento delle partite.

Le contravvenzioni alle disposizioni vigenti sono quindi stabilite, da un lato, dagli artt. 718 e seguenti del Codice penale, e, dall'altro, dall'art. 110 del T.U. di pubblica sicurezza.

Per ciò che concerne l'impianto normativo è necessario rilevare che, al momento attuale, non è stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 425/1995, che deve dettare le disposizioni di attuazione della stessa legge nonché i requisiti che devono essere posseduti dai produttori od importatori di apparecchi, e quindi le preclusioni operative rivolte ad impedire l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'art. 718 del Codice penale.

Ciò posto, per ciò che concerne le funzioni di polizia amministrativa occorre riferirsi all'art. 110 del T.U. di P.S., per il quale: a) è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e con-

gegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Sono apparecchi d'azzardo «quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie» (commi 3 e 4);

b) è consentita l'installazione e l'uso di apparecchi da trattamento e da gioco d'abilità nei quali «l'elemento abilità e trattamento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio», stabilendone le caratteristiche di utilizzo (commi 5 - 8);

c) sono stabilite le sanzioni applicabili in aggiunta a quelle previste dal Codice penale: è altresì prevista la confisca e distruzione degli apparecchi e congegni di cui alla precedente lett. a). Inoltre «se il contravvenitore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal Sindaco compe-

tente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

Da quanto sopra emerge come le regole per l'utilizzo degli apparecchi siano definite ed il loro rispetto verificabile anche attraverso l'attività di polizia amministrativa esercitata dagli agenti municipali, mentre le caratteristiche tecniche dei medesimi apparecchi debbono ancora essere stabilite a livello ministeriale.

Per ciò che concerne queste ultime, essendo inerenti gli aspetti legati alla produzione ed alla impostazione degli apparecchi di cui trattasi, non si vede come possa essere stabilita a livello locale una normativa specifica, che, fra l'altro, dovrebbe avere contenuti omogenei per l'intero territorio nazionale, per evitare pratiche elusive o distorsive. Un'autonomia normativa a carattere locale, oltre a non essere fondata su adeguate basi giuridiche, non

avrebbe altresì la necessaria coerenza né applicabilità a livello nazionale.

Ciò rilevato non si può non ritenere che la mancanza delle predette disposizioni faciliti l'insorgere di comportamenti devianti. Per tali motivi si ricorda come le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha attribuito ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa inerenti l'autorizzazione dell'attività in esame, sono completate dal successivo art. 20, per il quale «Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di

polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali».

L'ANCI, coadiuvata dal Comitato tecnico per la Polizia municipale, al fine di contrastare tale fenomeno attraverso l'azione della polizia locale, in assenza del regolamento tecnico di cui sopra e del quale sollecita l'immediata emanazione, propone ai singoli enti l'adozione delle seguenti disposizioni prescrittive:

- 1) che su ciascun congegno automatico da gioco, installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia apposta in modo permanente, in guisa che non ne sia agevole la rimozione, una targhetta numerata contenente gli estremi relativi (nome, sede, ragione sociale, eccetera) al produttore o importatore e del noleggiatore, nonché gli estremi dell'autocertificazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 425/95, prevedendo che nella stessa sia dichiarata la non manomissibilità dell'apparecchio con un sigillo apposto dal noleggiatore-manutentore;
- 2) che il valore massimo di giocata, per ogni singola partita sia stato individuato in lit. 1.000 (mille), affinché il premio (sia attraverso buoni erogati dagli apparecchi, sia attraverso consumazione o oggetto equivalente) non potrà eccedere il valore di Lit. 10.000 (diecimila) stante il richiamato articolo 110 del T.U.L.P.S..

Autonomie

Supplemento settimanale diffuso sul territorio nazionale unitamente al giornale l'Unità. Direttore responsabile Giuseppe Caldarola

Iscrizione al n° 289 del 16/06/1999 registro stampa del Tribunale di Roma Direzione, Redazione, Amministrazione: 00187 Roma, via Due Macelli 23/13 Tel. 06/699961, fax 06/6783555 20123 Milano, via Torino 48

Per prendere contatto con AUTONOMIE telefonare al numero 02/802321 o inviare fax al 02/8023225 presso la redazione milanese dell'Unità e-mail: autonomie@unita.it

per la pubblicità su queste pagine: Publikompass - 02/24424611 Stampa in fac simile Se.Be. - Roma, via Carlo Pesenti 130 Satim S.p.A. Paderno Dugnano (MI) S. Statale dei Giovi 137 STS S.p.A. 95030 Catania - Strada 5, 35 Distribuzione: SODIP 20092 Cinisello B. (MI), via Bettola 18

LA LETTERA

Appalti, perché no la «zona franca»?

ALDO VECCHI e ELENA CALONE - Ufficio tecnico del Comune di Sesto Calende

Nel considerevole processo di sconvolgimento di abitudini e complicazioni procedurali insito nella legge Merloni e nel suo imminente regolamento, nonché nei connessi provvedimenti relativi alla qualificazione soggettiva delle imprese da ammettere agli appalti pubblici (soppressione A.N.C., istituzione S.O.A. e norme transitorie) colpisce una dimenticanza od eccesso di zelo del legislatore, di cui non si comprende bene l'effettiva motivazione di interesse pubblico.

SPAZIO APERTO

Mentre nella normativa vigente fino al 31/12/1999 le classi di «dimensione economica» delle imprese nelle diverse categorie di lavori decorrevano da 75 milioni di lire in su, lasciando al di sotto una modesta e discreta fascia di ammissibilità ai piccoli lavori per imprese semplicemente iscritte alla Camera di Commercio, ora invece la prima classe si misura da 0 lire, Euro o DSP, fino ad arrivare ai 150.000 Euro.

In questo modo, anche per i più piccoli appalti:

- le amministrazioni appaltanti sono costrette a defatiganti procedure di selezione e controllo analitico su requisiti che probabilmente mai saranno certificati dalle SOA.

- le imprese sono parimenti costrette a complesse documentazioni (cui non sono spesso culturalmente attrezzate) e private di una utile palestra per acquisire progressivamente i richiesti titoli di esperienza, che - per immettersi ex novo nel mercato degli appalti pubblici - saranno conseguibili da ora esclusivamente nel settore privato (non omogeneo al pubblico e meno facilmente ed attendibilmente certificabile).

Non sarebbe meglio ripristinare una ragionevole «zona franca» inferiore alla prima soglia di qualificazione, con soli requisiti anti-mafia?

Quale reale vantaggio pubblico si perderebbe?

Quanto tempo e fatica sarebbero risparmiabili da pubblico e privato per una miriade di piccoli lavori?

Analogamente poco motivato nell'interesse pubblico (sviluppando una anche

semplice comparazione dei costi e benefici amministrativi), soprattutto per i lavori di modesta dimensione, è l'obbligo di comparare tramite «formazione dei prezzi» le offerte per i lavori a corpo e misura (praticamente tutti i lavori di recupero edilizio, nonché i lavori stradali e per reti sotterranee, non seriamente prevenibili a corpo), anziché ritornare al semplicissimo ribasso medio percentuale sull'elenco dei prezzi.

PER I LETTORI

Questo è uno spazio libero che l'Unità riserva a tutti gli amministratori che desiderino esprimere una loro opinione, far conoscere un'esperienza, aprire un dibattito di interesse comune. Potete inviare i vostri contributi per posta a l'Unità-Autonomie, via Torino 48 - 20123 Milano, oppure via fax al numero 02/8023.2225, o ancora via posta elettronica all'indirizzo e-mail autonomie@unita.it.

REGIONE TOSCANA PROVINCIA DI FIRENZE
Comune di Montespertoli

27 CHIANTI.R

MOSTRA DEL CHIANTI
28 maggio - 4 giugno 2000
Montespertoli
arte, colline e vino nel cuore della Toscana

50025 MONTEPERTOLI (FI) ITALY - Via S. Sornina, 19
Tel. 0571/657579 - Fax 0571/658877
Email: ctrn@leonet.it - P. IVA 04807790482

